

AVVERTENZA

Oggetto: procedure aperte nn. 01-2013, 02-2013, 03-2013 e 04-2013 – applicazione art. 109, comma 2 del d.P.R. 207/2012 e s.m.i.

Qualora il concorrente ricada nella fattispecie prevista dall'art. 109, comma 2 del d.P.R. 207/2012 e s.m.i. e non intenda far ricorso all'istituto dell'avalimento bensì affidare in subappalto ad altro soggetto l'esecuzione delle lavorazioni per le quali risulti privo delle relative adeguate qualificazioni, si precisa che, in armonia a consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis Consiglio di Stato dd. 2.5.2012 n. 2508 e dd. 21.11.2012, n. 5900), la fattispecie in questione (cosiddetto "subappalto necessario") risulta assimilabile sotto ogni profilo ad una ipotesi di avalimento. L'orientamento giurisprudenziale configura, dunque, il "subappalto necessario" come "avalimento sostanziale" precisando che, in tale ipotesi, debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Ne consegue che la fattispecie in esame, per quanto concerne le cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara, rientra nella casistica prevista dall'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'adesione all'indirizzo giurisprudenziale sopra esposto implica la conseguenza che, analogamente a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 49 del 'codice dei contratti' ed in relazione a ciascuna gara, non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso subappaltatore (necessario) si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia il subappaltatore (necessario) che l'operatore che si avvale del subappalto stesso.

L'indicazione espressa del subappaltatore non è invece necessaria qualora il concorrente sia in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

Trieste, 18/06/2013

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Marco Zucchi

